

LLP-PG/Ilp
Prot. N. ASS/DIR/02/5651 del 05.02.02
Lett. n. 396

CIRCOLARE N. 2

DIRETTORI GENERALI
AZIENDE UU.SS.LL.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LL.SS.

RESPONSABILI
DIPARTIMENTI DI SANITA' PUBBLICA
AZIENDE UU.SS.LL.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LL.SS.

RESPONSABILI
SERVIZI VETERINARI
AZIENDE UU.SS.LL.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LL.SS.

DIRETTORE GENERALE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL' EMILIA-ROMAGNA
BRESCIA

RESPONSABILI SEZIONI
EMILIA-ROMAGNA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL' EMILIA-ROMAGNA
LL.SS.

MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE
SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
ALIMENTI E NUTRIZIONE
UFFICIO VII
ROMA

e p.c.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
LL.SS.

ASSESSORATI REGIONALI ALLA
SANITA'
LL.SS.

ASSESSORATI ALLA SANITA'
PROVINCE AUTONOME
TRENTO E BOLZANO
LL.SS.

ASSESSORATO AGRICOLTURA

OGGETTO: LINEE GUIDA REGIONALI PER L'APPLICAZIONE DEL D.M. N. 339 DEL 26 SETTEMBRE 2000 "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE MINIME DI CUI ALL'ALLEGATO III, SEZIONE I, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 NOVEMBRE 1998, N. 497".

1. PREMESSA

La programmazione sanitaria regionale individua tra gli obiettivi prioritari, in materia di Sanità pubblica veterinaria, la qualificazione sanitaria degli allevamenti e delle popolazioni animali, con la riduzione dell'incidenza delle infezioni zoonosiche e di quelle a maggiore rilevanza zoonosanitaria, nonché il miglioramento dell'igiene degli allevamenti zootecnici. Tra le azioni necessarie al conseguimento dei succitati obiettivi è prevista l'attivazione di sistemi di sorveglianza epidemiologica e l'istituzione della figura del veterinario aziendale riconosciuto.

L'istituzione e la diffusa presenza sul territorio della figura del "veterinario riconosciuto" e, di conseguenza, la realizzazione di concrete integrazioni e sinergie operative con l'azione dei servizi veterinari pubblici costituiscono condizioni essenziali per elevare il livello di efficacia della sorveglianza e del controllo sanitario delle popolazioni animali, nonché per la qualificazione sanitaria degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Inoltre l'adozione da parte delle aziende di un sistema di controllo con un elevato grado di affidabilità sotto la responsabilità di un veterinario riconosciuto consente la realizzazione di concrete integrazioni e sinergie operative con l'azione dei servizi veterinari pubblici con conseguente riduzione dell'impatto delle attività di controllo. In concreto infine nell'ambito di un sistema affidabile aumenta il valore e il significato degli accertamenti diagnostici condotti in autocontrollo a tal punto che il veterinario riconosciuto può essere incaricato a svolgere alcune prestazioni già previste ed elencate nella Delibera di Giunta n. 2001/878 del 29.05.2001 "Istituzione della figura del veterinario riconosciuto per le aziende che allevano animali destinati alle produzioni alimentari, per l'attuazione di sistemi e piani di sorveglianza e qualificazione sanitaria delle aziende zootecniche".

Ai fini della presente circolare si intende per:

Azienda: complesso di strutture alle quali fa riferimento un solo indirizzo civico e alla quale è stato assegnato da parte dei Servizi Veterinari USL un solo codice ai sensi del D.L.vo 336/1999. In un'azienda possono essere detenuti uno o più gruppi o unità epidemiologiche.

Gruppo (unità epidemiologica): insieme di animali, caratterizzati dal fatto di essere detenuti nella stessa azienda, per i quali è possibile dimostrare la completa separazione fisica e gestionale, in particolare per quanto riguarda il personale impiegato. La separazione deve comprendere anche la tracciabilità delle uova e degli animali.

Veterinario riconosciuto: è un medico veterinario riconosciuto dall'Azienda U.S.L. secondo le modalità previste dalla Delibera Regionale 2001/878 del 29 maggio 2001 e in particolare responsabile dell'autocontrollo. La qualifica di "veterinario riconosciuto" può essere attribuita al medico veterinario che: per professionalmente, con carattere di continuità, e sulla base di formali contratti o convenzioni, al servizio di una o più aziende ove siano allevati animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo e si impegna formalmente ad operare nell'ambito della sorveglianza sanitaria e sotto il controllo dei servizi veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali.

2. INDICAZIONI GENERALI

L'azione di sorveglianza e controllo delle salmonella nei gruppi di riproduzione di pollame della specie *Gallus gallus* deve prevedere:

- a) l'attuazione di piani organici di autocontrollo secondo modalità operative approvate dal Servizio Veterinario competente per territorio, in applicazione del DM 339/2000;
- b) l'esecuzione di controlli ufficiali effettuati direttamente dai Servizi Veterinari delle Aziende USL;
- c) l'adozione delle misure sanitarie necessarie a prevenire l'infezione da salmonella dei gruppi, a controllarne la diffusione, a limitare la contaminazione degli alimenti di origine animale e a ridurre il rischio per il consumatore.

Gli interventi previsti e le connesse misure sanitarie devono essere specificatamente rivolte alla lotta contro la *S. enteritidis* e *S. typhimurium*; tali misure possono comunque essere eventualmente estese, sulla base di dati epidemiologici ed in seguito a specifiche indicazioni da parte del Servizio Veterinario Regionale, ad altre salmonelle.

Al gruppo di lavoro, formato da veterinari pubblici e veterinari indicati dalle aziende ed associazioni di settore, già istituito in seguito all'emanazione della Circolare Regionale 42/1994 è assegnato il compito di procedere ad una costante valutazione dell'azione di controllo, ufficiale ed aziendale, nonché di fornire pareri ed indicazioni volte ad assicurare adeguati livelli di efficacia ed efficienza della stessa.

Piani di autocontrollo

Le aziende devono tenere a disposizione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente, in allevamento, il piano di autocontrollo nei confronti di *S. enteritidis* e *S. typhimurium*.

Mediante l'attuazione di tali piani, le aziende dovranno assicurare modalità operative atte a garantire in particolare l'attuazione di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità oltre che assicurare la rispondenza igienico-sanitaria, strutturale e gestionale degli allevamenti, l'esecuzione di controlli microbiologici sui gruppi di animali allevati, la tempestiva segnalazione al servizio veterinario competente dei problemi eventualmente riscontrati e l'adozione diretta, nei casi previsti, delle misure sanitarie necessarie.

Il piano di autocontrollo dovrà contenere:

- una relazione descrittiva delle strutture, (N° aziende, N° gruppi, N° capannoni, metri quadrati, ecc.) dei cicli produttivi e dell'organizzazione aziendale, dalla quale risulti il possesso dei necessari requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali;

- informazioni sulla provenienza degli animali introdotti (Date di accasamento, numero, ecc.), nonché delle eventuali garanzie sanitarie richieste e fornite all'origine;
- informazioni sulla provenienza dei mangimi, sulle eventuali garanzie richieste e fornite all'origine; nonché eventuali piani di controllo previsti;
- indicazioni sulle modalità operative attuate per garantire la tracciabilità delle uova da cova e dei pulcini;
- indicazione delle modalità operative di pulizia e disinfezione degli ambienti e attrezzature, di disinfestazione e derattizzazione, nonché dei soggetti responsabili della loro esecuzione e verifica;
- indicazione delle modalità di verifica del sussistere dei requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali, nonché dei soggetti cui ne è affidata la responsabilità;
- indicazione delle modalità operative di esecuzione dei controlli microbiologici sui gruppi di animali allevati e sugli ambienti (acqua di bevanda, strutture, ecc.). La cadenza dei prelievi per i controlli microbiologici deve almeno corrispondere a quanto definito dall'Allegato III al DPR 497/1998; la tipologia ed il numero dei campioni prelevati deve essere almeno equivalente a quanto di seguito riportato per i controlli ufficiali;
- indicazione del veterinario riconosciuto, responsabile dell'attuazione del piano (art. 4, punto 1 del DM 339/2000);
- indicazione delle modalità di registrazione dei controlli eseguiti, in ordine clinico, tecnico e laboratoristico, e dei relativi esiti;
- indicazione del laboratorio nazionale autorizzato o del laboratorio conforme alle norme EN 45000 utilizzato per gli esami microbiologici. In quest'ultimo caso la dichiarazione di conformità alle norme EN 45000 (dal 1 gennaio 2003 sostituite dalla ISO 17025) deve essere allegata al piano di autocontrollo aziendale;
- una procedura per la tempestiva comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di esiti sfavorevoli conseguenti all'esecuzione di accertamenti in autocontrollo (Allegato III, Sezione 1, punto C.III del DM 497/1998) e l'adozione di misure cautelari atte ad evitare rischi per la salute pubblica e per la diffusione ad altri allevamenti nel caso di esiti riferibili a *S. enteritidis* o *S. typhimurium* sia in autocontrollo sia nei controlli ufficiali.
- l'impegno da parte del titolare della azienda e del veterinario riconosciuto di comunicare al Servizio Veterinario territorialmente competente, con almeno una settimana di anticipo, dell'introduzione di nuovi animali, specificando il numero dei capi, la categoria e l'allevamento o incubatoio di origine;

La verifica del piano di autocontrollo deve essere effettuata da parte del Servizio Veterinario competente almeno una volta per ciclo, nel corso di un sopralluogo in allevamento

Controllo ufficiale

Il controllo ufficiale deve riguardare:

- 1) l'esecuzione di controlli dello stato sanitario e di accertamenti microbiologici ufficiali sui gruppi di animali introdotti negli allevamenti;
- 2) l'esecuzione di periodiche ispezioni negli allevamenti di riproduzione e negli incubatoi;
- 3) l'esecuzione di controlli microbiologici di verifica negli allevamenti e incubatoi integrati con quelli aziendali;
- 4) l'esecuzione di accertamenti di conferma ufficiale a seguito della segnalazione di risultati sfavorevoli di accertamenti in autocontrollo.

Sulla base delle indicazioni generali sin qui esposte, si forniscono di seguito le indicazioni specifiche, per tipologia di allevamento o di impianto, valide per le modalità operative, in autocontrollo e ufficiali, e per l'adozione delle misure sanitarie.

3. ALLEVAMENTI

Gli allevamenti da riproduzione, debitamente censiti, devono essere sottoposti a periodiche ispezioni veterinarie per verificare la loro idoneità igienico-sanitaria, strutturale e gestionale, per eseguire i necessari accertamenti sanitari e controlli microbiologici, per verificare l'attuazione del piano aziendale di controllo in accordo con il veterinario riconosciuto.

3.A Requisiti strutturali e gestionali

Per quanto riguarda i requisiti strutturali e gestionali degli allevamenti da riproduzione si rimanda ai requisiti minimi elencati nell'Allegato 1 "Biosicurezza negli allevamenti avicoli da riproduzione" della presente circolare. Tali requisiti sono essenziali per poter essere autorizzati ad allevare soggetti destinati alla produzione di uova da cova.

3.B. Controlli e accertamenti sanitari

I controlli d'ordine microbiologico nei confronti di *S. enteritidis* e *S. typhimurium* devono essere eseguiti sui pulcini introdotti, sulle pollastre a quattro settimane d'età e due settimane prima della fase di deposizione, nei soggetti in deposizione, secondo le indicazioni operative di seguito riportate che comprendono anche le frequenze minime, sia per i controlli svolti in autocontrollo sia per i controlli ufficiali:

3.B.1. Il controllo dei gruppi di **pulcini** all'arrivo prevede un prelievo ufficiale di soggetti maschi e femmine scelti a caso da diversi contenitori da eseguirsi, prima dello scarico e direttamente dalle scatole, su soggetti vivi e vitali (minimo 30, di cui 10 maschi e 20 femmine), mantenendo separati i soggetti di sesso diverso. Su questi animali verranno eseguiti esami microbiologici e la ricerca di residui di sostanza farmacologiche. Dovranno inoltre essere eseguiti esami microbiologici sui rivestimenti interni (minimo n. 10), scelti a caso da diversi contenitori, ed eventualmente sui soggetti morti in buono stato di conservazione.

Qualora si tratti di allevamento riconosciuto ai sensi del DPR 587/1993, e successive modifiche, si potrà provvedere, su richiesta dell'allevatore, all'esecuzione degli esami sierologici per micoplasmi sugli stessi soggetti prelevati.

In caso di importazione da paesi dell'Unione Europea occorre compilare l'apposito modulo allegato A come da nota Ministero Sanità del 14.12.1994, prot. 600.3/340/5/8202 per successiva comunicazione al paese di provenienza. Il laboratorio nazionale autorizzato, individuato nella competente Sezione IZS, provvederà all'esame dei campioni suddividendo il materiale prelevato in due aliquote secondo una procedura operativa standardizzata.

Gli accertamenti microbiologici saranno ripetuti dopo 8 giorni in caso di segnalazione da parte degli allevatori di mortalità o di formazione di scarti anomali o quando il controllo dei residui di sostanze farmaceutiche abbia dato esito positivo. Anche in

questo caso verranno prelevati soggetti vivi e vitali (minimo 30, di cui 10 maschi e 20 femmine) ed eventualmente sui soggetti morti in buono stato di conservazione.

3.B.2. Le **pollastre** a quattro settimane d'età devono essere controllate in autocontrollo mediante esami microbiologici su campioni di feci fresche prelevati nel numero previsto dalla tabella di cui all'Allegato III, Sezione 1, punto A, 2, lettera c) del DM 497/1998.

Numero di riproduttori presenti in azienda	Numero campioni da prelevare
1 - 24	tutti i volatili fino ad un massimo di 20
25 - 29	20
30 - 39	25
40 - 49	30
50 - 59	35
60 - 89	40
90 - 199	50
200 - 499	55
> 499	60

I campioni di feci, ciascuno costituito da almeno un grammo di materiale, devono essere prelevati a caso in punti diversi del reparto d'allevamento e, raccolti all'interno di un unico contenitore sterile sigillato, inviato tempestivamente al laboratorio.

Verranno inoltre prelevati anche i morti (almeno 3 per capannone), in buono stato di conservazione, reperiti in azienda il giorno stesso del prelievo. In assenza di mortalità si provvederà a sacrificare soggetti vivi di scarto fino a raggiungere comunque il numero di 3 animali per capannone.

3.B.3. I gruppi di **pollastre** due settimane prima dell'entrata in fase di deposizione devono essere sottoposti allo stesso tipo e alle medesime modalità di controllo indicate al punto precedente.

3.B.4. I gruppi di **soggetti in deposizione** le cui uova sono consegnate ad un incubatoio avente una capacità **inferiore alle 1000 uova** devono essere sottoposti ad una campionatura in autocontrollo presso l'azienda sempre con le modalità indicate al precedente punto 3.B.2., ogni due settimane. Ogni otto settimane i prelievi in autocontrollo devono essere sostituiti da campionature ufficiali.

Per i gruppi di riproduttori le cui uova sono conferite ad un incubatoio con capacità **superiore alle 1000 uova**, i controlli in questione possono essere sostituiti da accertamenti quindicinali in autocontrollo su 50 pulcini morti nel guscio (uova beccate) per ciascuna unità epidemiologica raccolti presso l'incubatoio. Anche in questo caso ogni otto settimane i prelievi in autocontrolli devono essere sostituiti da campionature ufficiali.

Oltre ai controlli all'incubatoio, devono essere anche eseguiti controlli ufficiali in allevamento almeno 2 volte durante ciascun ciclo di deposizione, ai sensi del DPR 587/1993 e del DPR 495/1997. Tali controlli devono prevedere, oltre al controllo documentale, anche un prelievo di feci e di soggetti morti con le modalità sopra indicate.

3.B.5. In seguito al riscontro di *S. enteritidis* o *S. typhimurium* in campioni esaminati in autocontrollo il veterinario riconosciuto ne dà comunicazione al Servizio Veterinario competente che dovrà eseguire controlli ufficiali per la conferma. Il controllo ufficiale dovrà essere svolto prelevando soggetti preferibilmente morti o di scarto fino a raggiungere il numero indicato nella tabella al punto 3.B.2. e inviandoli al più presto alla competente Sezione IZS per l'esame microbiologico. Tale controllo non è necessario qualora il titolare dell'azienda all'atto della segnalazione accetti formalmente di considerare il gruppo infetto, comunicando contestualmente il trattamento farmacologico praticato (Antibiotico, e/o trattamento di esclusione competitiva) o l'intenzione di procedere alla macellazione dei soggetti.

3.B.6 Allo scopo di verificare l'efficacia del sistema di sorveglianza, il Servizio Veterinario Regionale potrà predisporre un piano di controllo dei gruppi da riproduzione al termine del ciclo e comunque prima della macellazione. Gli animali sottoposti a campionamento devono essere inviati alla competente Sezione IZS per l'esame microbiologico e sierologico. Il ripetuto isolamento di salmonelle in questi controlli renderà necessaria una verifica dei piani di autocontrollo ed eventualmente una modifica delle tipologie dei campioni prelevati.

A completamento di quanto sopra indicato, si ritiene inoltre di dover precisare che:

- i campioni prelevati in autocontrollo devono essere identificati indicando la data del prelievo, il reparto da cui sono stati prelevati, il tipo e numero dei campioni prelevati, tali elementi devono figurare anche sul registro previsto;
- i campioni prelevati per il controllo ufficiale devono pervenire all'IZS competente per territorio accompagnati dalla scheda di accompagnamento campioni (Allegato 2) debitamente compilata.

3.C. Misure sanitarie

Ferma restando l'integrale applicazione delle norme di polizia veterinaria (art. 122 R.P.V. D.P.R. 320/54) per i casi di malattia da salmonella (salmonellosi) qualora gli accertamenti sanitari evidenzino in gruppi di riproduttori la presenza di *Salmonella* spp., in attesa dell'esito della tipizzazione, il Servizio Veterinario competente provvederà a:

- eseguire un'accurata indagine epidemiologica, in collaborazione con il titolare dell'azienda e con il veterinario riconosciuto, secondo le indicazioni riportate nell'art. 8 del DM 339/2000;
- verificare i requisiti igienico-sanitari della struttura nella quale è avvenuto l'isolamento;
- verificare lo stato di attuazione dell'autocontrollo e i dati degli esami eseguiti;
- verificare in particolare le modalità operative che garantiscono la tracciabilità di uova da cova e/o pulcini.

Ricevuto l'esito della tipizzazione nel caso si tratti di salmonelle diverse da *S. enteritidis* o di *S. typhimurium* il Servizio Veterinario competente provvede a comunicare

l'isolamento, unitamente ai risultati dell'indagine epidemiologica, per opportuna conoscenza ai Servizi Veterinari USL competenti sugli impianti eventualmente collegati epidemiologicamente.

Qualora invece gli accertamenti sanitari, eseguiti in incubatoio oppure in allevamento, evidenzino in gruppi di riproduttori la presenza di *S. enteritidis* o di *S. typhimurium*, si ritiene necessaria l'adozione, a seconda dei casi, delle seguenti misure:

3.C.1. Se la presenza di *S. enteritidis* e *S. typhimurium* è accertata in gruppi di **pulcini riproduttori** all'arrivo, gli animali devono essere messi sotto vincolo sanitario ed eliminati entro 5 giorni dall'accertamento di positività, o in alternativa, portati alla macellazione dopo un opportuno trattamento farmacologico. In caso si proceda al trattamento farmacologico gli animali dovranno essere ricontrollati una volta trascorso il periodo di sospensione, attraverso un prelievo di campioni di feci da sottoporre ad esame microbiologico. In caso di esito favorevole il gruppo viene liberalizzato, in caso contrario trattamento e controllo microbiologico devono essere ripetuti.

Se il gruppo di pulcini riproduttori all'arrivo in cui è stata riscontrata la positività è di provenienza estera, il servizio veterinario che ha eseguito il controllo è tenuto a dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento al Ministero della Salute, Direzione Generale Servizi Veterinari, all'Ufficio Veterinario per gli adempimenti comunitari e al Servizio Veterinario regionale, fornendo tutti i dati inerenti la spedizione e segnalando, contestualmente, l'intendimento di eliminare o inviare alla macellazione gli animali.

3.C.2. Se la presenza delle su indicate salmonelle è riscontrata in gruppi di **pollastre di riproduttori** a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo, il titolare dell'azienda o il veterinario riconosciuto, ne danno immediata comunicazione al servizio veterinario segnalando, contestualmente, l'eventuale trattamento farmacologico praticato o l'intenzione di procedere all'eliminazione del gruppo. Ricevuta la segnalazione, il servizio veterinario procede ai necessari accertamenti per la conferma del risultato con le modalità descritte al punto 3.B.5. In caso di trattamento farmacologico già in corso, invece, lo stato sanitario del gruppo dovrà essere verificato, al termine dello stesso e trascorso il tempo di sospensione, mediante accertamenti microbiologici da eseguirsi su campioni di feci (prelevati con le modalità descritte al punto 3.B.2. e su soggetti morti o di scarto (minimo 10 soggetti per capannone).

Se la presenza di *S. enteritidis* e *S. typhimurium* in gruppi di pollastre è riscontrata a seguito di controllo ufficiale, il servizio veterinario, salvo che il titolare dell'azienda non opti per l'eliminazione dei gruppi interessati, dispone l'esecuzione di adeguati trattamenti farmacologici e/o di esclusione competitiva, e procede alla successiva verifica con le modalità sopra indicate.

La liberalizzazione dell'allevamento e delle uova eventualmente prodotte potrà avvenire in seguito all'esito favorevole di due controlli successivi eseguiti ad almeno 10 giorni l'uno dall'altro, il primo dei quali eseguito al termine del periodo di sospensione.

I gruppi di pollastre in questione non devono di regola essere spostati dall'allevamento, e possibilmente dai reparti di appartenenza fino all'esito favorevole degli accertamenti ufficiali.

Qualora però le pollastre interessate dovessero entrare in fase di deposizione prima dell'esito favorevole degli accertamenti, queste potranno essere spostate in vincolo sanitario in una diversa azienda purché quest'ultima sia vuota. Fino a che il gruppo non sarà liberalizzato non sarà possibile introdurre in azienda altri gruppi e le uova prodotte prima della liberalizzazione non potranno essere incubate.

3.C.3. Se la presenza di *S. enteritidis* e *S. typhimurium* è riscontrata in gruppi di **riproduttori in deposizione** a seguito di controllo aziendale, il titolare dell'azienda e il veterinario riconosciuto ne danno immediata comunicazione al servizio veterinario, segnalando contestualmente le misure adottate per evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione, il trattamento farmacologico praticato o l'intenzione di procedere all'eliminazione dei soggetti, l'incubatoio di destinazione delle uova prodotte e, se possibile, la destinazione dei pulcini nati dalle stesse. Ricevuta la segnalazione il servizio veterinario esegue un'accurata inchiesta epidemiologica finalizzata principalmente alla verifica del sistema di tracciabilità delle uova da cova e dei pulcini, nonché all'individuazione delle aziende a rischio di infezione. Qualora tale sistema non garantisca la corretta individuazione dei/i gruppo/i infetto/i il Servizio Veterinario competente dovrà, sulla base degli esiti dell'indagine epidemiologica, effettuare campionamenti ufficiali su tutte le aziende a rischio mediante controlli sistematici da eseguirsi con le modalità descritte al punto 3.B.5..

Qualora invece sia possibile rintracciare il/i gruppo/i infetto/i, il Servizio Veterinario competente procederà ai necessari accertamenti per la conferma del risultato, oppure, in caso di trattamento in corso, provvederà ad effettuare, al termine dello stesso e trascorso il tempo di sospensione, gli opportuni accertamenti, con le modalità indicate al precedente punto 3.C.2., per verificare la situazione sanitaria.

Oltre a quanto sopra, il servizio veterinario deve provvedere altresì ad informare i servizi veterinari competenti al controllo sull'incubatoio di destinazione delle uova e negli allevamenti di destinazione dei pulcini nati dalle uova prodotte, per l'espletamento dei controlli necessari.

Se la presenza delle salmonelle in questione, in gruppi di soggetti in deposizione, è riscontrata a seguito di controllo ufficiale, il servizio veterinario provvede ad un'accurata inchiesta epidemiologica, procede alle segnalazione su indicate e, salvo che il proprietario non opti per l'eliminazione dei soggetti interessati, dispone l'esecuzione degli opportuni trattamenti e provvede alla successive verifiche con le modalità già indicate.

Per i gruppi nei quali è stata riscontrata la presenza di *S. enteritidis* o *S. typhimurium*, vanno adottate le seguenti misure sanitarie:

- Per la "linea carne" le uova deposte, fino all'esito favorevole degli accertamenti ufficiali, devono essere inviate all'incubatoio in vincolo e incubate con modalità atte ad evitare ulteriori contaminazioni, i pulcini nati verranno sottoposti a trattamento farmacologico in incubatoio o in allevamento all'arrivo e, trascorso il tempo di sospensione, controllati attraverso un prelievo di feci. In caso di esito favorevole il gruppo viene liberalizzato, in caso contrario trattamento e controllo microbiologico dovranno essere ripetuti.

- Per la "linea uovo" le uova deposte, fino all'esito favorevole degli accertamenti ufficiali, devono essere inviate all'incubatoio e incubate con modalità atte ad evitare ulteriori contaminazioni; su tali partite di uova e relativi pulcini devono essere eseguiti controlli microbiologici e, in caso di positività, per i pulcini devono essere applicate le misure previste al precedente punto 3.C.1..

- Nel caso particolare che la positività per *S. enteritidis* o *S. typhimurium* venga rilevata durante i controlli ufficiali eseguiti sulle pollastre di ovaiole commerciale di 1 giorno, ne dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Veterinario competente sull'incubatoio di provenienza, che dovrà procedere agli opportuni accertamenti. Sugli animali dovranno essere prese le misure sanitarie descritte al punto 3.C.2 della presente circolare.
- La liberalizzazione dei gruppi interessati e delle uova prodotte potrà avvenire in seguito all'esito favorevole di due controlli successivi eseguiti ad almeno 10 giorni l'uno dall'altro, il primo dei quali eseguito al termine del periodo di sospensione.
- Per i gruppi di riproduttori interessati, anche dopo l'accertamento ufficiale favorevole, dovranno essere intensificati i controlli microbiologici, in autocontrollo o ufficiali, in allevamento e in incubatoio.
- E' comunque vietata la muta dei gruppi di riproduttori risultati infetti da *S. enteritidis* o *S. typhimurium* durante qualsiasi fase del ciclo produttivo.
- Al termine del ciclo produttivo, nei capannoni di allevamento dei gruppi di riproduttori risultati infetti da *S. enteritidis* o *S. typhimurium* dovranno essere adottate le seguenti misure:
 - mantenimento di un adeguato periodo di vuoto sanitario;
 - esecuzione di un'accurata disinfezione dei locali e delle strutture presenti;
 - esecuzione di un controllo microbiologico ambientale ufficiale per la verifica dell'avvenuta decontaminazione 1 settimana prima dell'immissione dei nuovi gruppi.

3.C.4. Se la presenza di *S. enteritidis* o *S. typhimurium* è riscontrata in gruppi di riproduttori nei controlli a fine ciclo, il servizio veterinario esegue un'accurata inchiesta epidemiologica e provvede a segnalare i servizi veterinari competenti al controllo sull'incubatoio di destinazione delle uova e negli allevamenti di destinazione dei pulcini nati dalle uova prodotte, per l'espletamento dei controlli necessari.

Per le uova ancora presenti presso gli incubatoi dei gruppi nei quali è stata riscontrata la presenza di *S. enteritidis* o *S. typhimurium*, vanno adottate le misure sanitarie riportate al punto 3.C.3.

La macellazione dei gruppi contaminati può proseguire senza ulteriori provvedimenti per le carni; gli animali dovranno essere inviati in vincolo sanitario al macello. Le uova prodotte durante questo periodo, se destinate al consumo umano, dovranno essere inviate in uno stabilimento per la produzione di ovoprodotti.

Nei capannoni presso i quali erano ricoverati gli animali dovranno essere adottate le stesse misure previste al punto 3.C.3..

4. INCUBATOI

Gli incubatoi, soprattutto quelli con capacità totale di incubazione superiore alle 1000 uova, devono essere sottoposti a frequenti ispezioni veterinarie sia per verificare l'idoneità igienica degli impianti e sia per eseguire gli accertamenti sanitari atti ad evidenziare l'eventuale presenza di infezioni o contaminazioni salmonellari.

4.A. Requisiti strutturali e gestionali

Ferme restando le indicazioni sui requisiti strutturali e gestionali degli incubatoi, già fornite con le circolari 38/1993 e 42/1994, va richiamata l'esigenza che negli incubatoi sia tenuta, a disposizione del controllo ufficiale, la documentazione dei piani operativi di pulizia e disinfezione dell'impianto. Tali piani devono contenere le indicazioni riguardanti: periodicità degli interventi, modalità attuative, sostanze impiegate, personale esecutore e responsabile dell'esecuzione, modalità di verifica dell'efficacia dei trattamenti.

I suddetti schemi operativi costituiscono parte essenziale del piano di autocontrollo aziendale.

4.B. Controlli ed accertamenti sanitari

Negli incubatoi devono essere eseguiti controlli microbiologici ambientali e controlli microbiologici su tutti i conferenti, con le modalità di seguito indicate.

4.B.1. Controlli microbiologici ambientali - Sono finalizzati a verificare l'eventuale presenza di contaminazioni salmonellari. Tali controlli, da effettuarsi mediante tamponi prelevati in momenti diversi del ciclo produttivo, sono di norma effettuati in autocontrollo, ferma restando l'esecuzione di controlli ufficiali di verifica, da effettuare di routine ogni otto settimane e sempre a seguito di riscontro di uova infette o contaminate o di segnalazione di presenza di uova provenienti da gruppi infetti.

4.B.1. Controlli microbiologici sulle aziende, come definite nelle "indicazioni generali", che conferiscono all'incubatoio, devono essere eseguiti ogni due settimane prelevando un minimo di 50 pulcini morti in guscio (uova beccate) per ciascuna unità epidemiologica.

I controlli di cui sopra possono essere eseguiti in autocontrollo sia per l'attuazione di un piano aziendale di controllo dell'incubatoio e sia per l'attuazione di piani di autocontrollo degli allevamenti conferenti. Ogni otto settimane la campionatura prevista al presente punto deve essere sostituita da un controllo ufficiale. In questo caso i campioni prelevati dovranno giungere in laboratorio accompagnati dalla scheda di prelievo campioni (Allegato 3), debitamente compilata.

I controlli sulle schiuse effettuati ai sensi dell'OM 10.05.1970 e nelle strutture riconosciute ai sensi del DPR 587/1993 potranno continuare secondo le procedure già consolidate.

4.C. Misure sanitarie

Qualora, a seguito di accertamenti microbiologici ambientali, si rilevi l'esistenza di una contaminazione salmonellare, le strutture e/o le attrezzature risultate contaminate devono essere accuratamente disinfettate, eventualmente anche con trattamenti integrativi agli ordinari interventi previsti. Qualora gli interventi di disinfezione e disinfestazione posti in essere non garantiscano la dovuta efficacia, le strutture contaminate devono essere disattivate ed il loro reimpiego può avvenire solo dopo l'esecuzione di disinfezioni sotto il controllo ufficiale e successiva verifica della loro efficacia.

Ai sensi dell'art. 8 del DM 339/2000 l'isolamento di salmonelle diverse da *S. enteritidis* e *S. typhimurium* deve essere segnalato al Servizio Veterinario Regionale, mediante il modello allegato 4.

Qualora invece venga accertata la presenza di *S. enteritidis* o *S. typhimurium*, in autocontrollo o al controllo ufficiale, in campioni di embrioni morti in guscio, pulcini scartati o meconio, del referto deve esserne data immediata comunicazione (Allegato 5) ai Servizi

Veterinari competente al controllo nell'allevamento di provenienza delle uova e su quello di destinazione dei pulcini, per l'espletamento degli accertamenti sanitari necessari e l'adozione delle misure del caso.

Per almeno 3 settimane, inoltre, dovranno inoltre essere disposti nell'incubatoio controlli microbiologici ufficiali su tutte schiuse provenienti dall'azienda segnalata ed una intensificazione dei controlli sulle altre aziende; i gruppi positivi dovranno essere segnalati alle A.USL competenti per l'applicazione delle misure di cui al punto 3.C.3..

Tutti i gruppi presenti nelle aziende di provenienza delle uova contaminate verranno posti sotto sequestro cautelativo fino a che le indagini microbiologiche o i controlli documentali non permettano di escludere la presenza di *S. enteritidis* o *S. typhimurium* (DM 339/2000, art. 7). Sui gruppi verranno attuati i controlli già descritti al punto 3.B.5. e in caso di positività verranno prese le misure sanitarie descritte al punto 3.C.3..

Nelle aziende di destinazione dei pulcini dovrà essere effettuato un controllo ufficiale secondo le modalità descritte al punto 3.B.2. e in caso di positività verranno prese le misure sanitarie di cui al punto 3.C.2..

5. FLUSSI INFORMATIVI

Presso l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale è istituita l'anagrafe avicola. Ogni Azienda USL dovrà comunicare all'Osservatorio le modificazioni (chiusure, aperture, cambiamenti di ragione sociale) degli allevamenti da riproduzione e degli incubatoi posti nel proprio territorio di competenza.

A tale Osservatorio dovrà essere inoltre inviata (in formato cartaceo o per via informatica) da parte del Servizio Veterinario copia di tutti gli allegati 2 e 3 compilati; in caso di isolamento di salmonelle dovrà inoltre essere allegato il referto completo dell'IZS.

Gli isolamenti di *S. enteritidis* e *S. typhimurium*, sia in allevamento sia in incubatoio, dovranno inoltre sempre essere segnalati via fax direttamente al Servizio Veterinario Regionale.

Al Servizio Veterinario regionale e all'Osservatorio Epidemiologico dovranno inoltre essere inviati i risultati delle indagini epidemiologiche svolte ed una sintetica relazione dei provvedimenti sanitari adottati per ogni caso di isolamento di *S. enteritidis* e *S. typhimurium*.

Sulla base dei dati raccolti, con cadenza trimestrale, l'Osservatorio Epidemiologico produrrà una relazione di attività necessaria a soddisfare le esigenze informative del Ministero della Sanità.

Franco Rossi

BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI DA RIPRODUZIONE

CAPITOLO I

REQUISITI STRUTTURALI

1. L'accesso alle aree di allevamento deve essere controllato tramite recinzioni, di almeno 1,5 metri, e cancelli oppure sbarre sollevabili.
2. Devono essere installate efficaci reti antipassero su tutte le aperture (portoni, cupolini ecc.) esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni.
3. I capannoni devono essere dotati di adeguate chiusure.
4. Devono essere presenti idonei strumenti per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi, dei locali e delle attrezzature.
5. Agli ingressi dei capannoni devono essere presenti piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali dotate di un solido fondo ben mantenuto, lavabili e disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone e comunque non inferiori a 4mx4m.
6. Le aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) devono essere protette.
7. I locali di allevamento devono essere pavimentati dotati di fondo lavabile, tranne i parchetti esterni.
8. All'entrata dei capannoni o di ogni singola unità epidemiologica deve essere allestita una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti. Deve essere prevista una dotazione minima di calzature e tute specifiche per ogni singola unità, dotandosi di cartelli di divieto di accesso agli estranei.
9. Le attrezzature d'allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico ecc.) si considerano di norma dotazione di ogni singolo allevamento, o se utilizzate da più aziende, devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita. Tale movimentazione deve essere riportata su apposito registro delle movimentazioni aziendali.
10. Le aree perimetrali esterne ai locali di allevamento devono essere mantenute pulite e prive di ristagni d'acqua e con erba falciata per una fascia di almeno tre metri.
11. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelazione collocate all'esterno del recinto dell'area di allevamento, programmando un solo ritiro a fine ciclo effettuato da ditte regolarmente autorizzate. La capienza delle

celle deve essere determinata in funzione della superficie di allevamento e delle specie animali allevate.

12. In deroga a quanto previsto nel precedente punto è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di:

- mortalità eccezionale, non imputabile a malattie infettive in tal caso il ritiro dei morti deve avvenire previa certificazione veterinaria;
- allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq;
- gli animali morti dall'allevamento dovranno essere trasportati direttamente ad un deposito autorizzato o ad un impianto autorizzato ai sensi del Decreto L.vo 508/92 al trattamento di rifiuti ad alto rischio. Nel caso in cui si effettuino più carichi con lo stesso automezzo, gli allevamenti interessati al ritiro dovranno essere vuoti; in caso contrario solo il primo carico della giornata può essere effettuato in un allevamento con volatili.

13. Il carico degli animali morti deve avvenire all'esterno dell'area di allevamento su automezzi autorizzati .

14. La lettiera e la pollina devono essere opportunamente stoccate presso l'allevamento così come previsto dalla vigente normativa. Quando ciò non fosse possibile queste devono essere allontanate tramite ditte regolarmente autorizzate.

15. La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione della spessa

16. Le ditte incaricate al ritiro della pollina sono sottoposte a regolare controllo da parte dell'autorità competente. Le stesse provvedono ad accurato lavaggio e disinfezione degli automezzi dopo ogni trasporto.

17. Agli animali deve essere somministrata acqua di bevanda potabile ai sensi della vigente normativa.

CAPITOLO II

REQUISITI IGIENICO-SANITARI E MANAGERIALI

1) È fatto obbligo al responsabile dell'allevamento di :

- vietare l'ingresso di persone estranee.
- dotare il personale di vestiario pulito per ogni intervento in allevamento,
- consentire l'accesso, all'area circostante i capannoni, solo ad automezzi strettamente legati all'attività di allevamento e previa accurata disinfezione all'ingresso in azienda.
- tenere apposita registrazione, da conservare per almeno due anni dopo l'eliminazione dei gruppi, delle entrate e uscite di volatili, della morbilità e mortalità (specificandone le cause), della provenienza e della destinazione del pollame, degli acquisti di mangime e della loro provenienza;
- tenere apposita registrazione di tutti i movimenti da e per l'azienda del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi.
- fornire a richiesta dei servizi veterinari competenti la registrazione dell'attività svolta ed i risultati degli esami microbiologici eseguiti in autocontrollo;

- predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi che sarà approvato dall'Autorità Sanitaria.
 - vietare al personale di detenere volatili propri.
- 2) Per il trasporto delle uova da consumo e da cova è obbligatorio utilizzare contenitori monouso. Nel caso di impiego di contenitori riutilizzabili questi devono essere accuratamente lavati e disinfettati.
- 3) il carico per il macello di tutti i volatili dell'allevamento deve essere completato nel più breve tempo possibile giorni ed i volatili devono essere trasportati direttamente all'impianto di destinazione.
- 4) I bancali per il trasporto delle uova devono essere in materiale lavabile e disinfettabile ed i carrelli devono essere accuratamente lavati e disinfettati.
- 5) Trasporto mangime:
- negli allevamenti costruiti dopo il 31.12.2000 il carico del mangime nei silos dovrà essere effettuato dall'esterno dell'area di allevamento. Ove ciò non sia possibile negli allevamenti già esistenti lo scarico del mangime deve essere effettuato con l'adozione delle seguenti misure di profilassi diretta.
 - il responsabile dell'allevamento deve predisporre idonei calzari che l'autista deve indossare prima di scendere dall'automezzo.
 - il responsabile del mangimificio deve provvedere al lavaggio e alla disinfezione almeno settimanale degli automezzi
 - il responsabile dell'allevamento deve verificare tramite l'apposita scheda l'avvenuto lavaggio dell'automezzo presso il mangimificio. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento.
 - Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli allevamenti dovranno dotarsi di doppio silo.
- 6) Trasporto animali vivi
- a) macello
- gli automezzi destinati al macello devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso l'impianto di macellazione dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie:
 - a tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio Veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello.
 - gli automezzi utilizzati per il trasporto degli animali devono essere dotati di reti antipiùme.
- b) allevamento
- si dovrà prevedere un sufficiente periodo di vuoto sanitario dell'azienda, comunque non inferiore a 21 giorni, prima del ciclo successivo;
 - gli automezzi devono essere dotati di certificato di avvenuto lavaggio e disinfezione;
 - se gli automezzi non risultassero chiusi devono essere dotati di reti antipiùme;
 - È vietato utilizzare automezzi e gabbie che abbiano trasportato animali da macello per gli animali da produzione (pollastre, riproduttori...).

PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA SALMONELLA NEI GRUPPI DA RIPRODUZIONE
(Regolamento del Ministro della Sanità n.339 del 26 .9.2000)

SCHEDA DI PRELIEVO CAMPIONI NEGLI INCUBATOI

AUSL

Ragione sociale.....

Sede impianto in..... *Via*.....

Codice Min. Pol. Agricole codice USL (dpr 336/1999)

Motivo del prelievo

- Controllo routinario ufficiale
 A seguito di indagine epidemiologica
 Importazione scambi intracomunitari Paese di provenienza

Altro (specificare).....

Campioni prelevati

Meconio n. **Pulcini di 1 giorno n.**..... **Altro**
(specificare)

Pulcini morti nel guscio n..... Piumino n.....

Esami richiesti

colturale salmonella Altro (specificare)

Ragione sociale dell'allevamento di provenienza.....

Sede Allevamento in Via

Capannone (gruppo)

Codice Min. Pol. Agricole..... codice A.USL

A.USL.....

Categoria animali

Elite Grand Parents Parents

Indirizzo produttivo

Linea carne Linea uova Linea pollo " rurale "

TIMBRO E FIRMA DEL
VETERINARIO UFFICIALE

Data del prelievo.....

Il presente verbale dev'essere redatto da parte del veterinario ufficiale in triplice copia, di cui una destinata all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale insieme al materiale da analizzare, una destinata al servizio veterinario dell'Assessorato Regionale alla Sanità per gli aspetti di competenza e una al servizio veterinario della ASL, da conservarsi per almeno due anni.

A.USL

Tel fax e-mail

Spett.le Servizio Veterinario
 Regione Emilia Romagna
 Viale A. Moro, 30
 40127 Bologna

Oggetto: PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA SALMONELLA NEI GRUPPI DA RIPRODUZIONE (D.M. 26 .9.2000, n. 339). Segnalazione di Salmonella **non** enteritidis e tiphymurium.

Si comunica che è stata riscontrata la presenza di Salmonella _____ in campioni di (descrivere il tipo di campioni e la categoria di animali sottoposta a controllo) _____ prelevati in data __/__/20__ presso:

Allevamento Incubatoio

Ragione sociale.....

Sede in.....**Via**.....

Codice Min. Pol. Agricole..... codice 336/1999.....

Dall'indagine epidemiologica eseguita risultano le seguenti connessioni con le seguenti strutture:

Ragione Sociale	Indirizzo e Comune	Pulcini/uova da cova	Numero	Data invio

Questa comunicazione viene effettuata ai sensi dell'art. 8 del D.M. 339/2000 che prevede una verifica presso gli stabilimenti correlati dei protocolli di buona tecnica di allevamento e/o di gestione degli incubatoi, senza l'obbligo attuare provvedimenti restrittivi sugli animali detenuti nelle aziende correlate.

VETERINARIO UFFICIALE

Data

PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA SALMONELLA NEI GRUPPI DA RIPRODUZIONE
(Regolamento del Ministro della Sanità n.339 del 26 .9.2000)

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AUSL

Tel fax e-mail

Si comunica che è stata riscontrata la presenza di S. enteritidis /S. typhimurium in campioni di (descrivere il tipo di campioni e la categoria di animali sottoposta a controllo) _____ prelevati in data __/__/20__ presso:

Allevamento Incubatoio

Ragione sociale.....

Sede in.....**Via**.....

Codice Min. Pol. Agricole..... codice 336/1999.....

Dall'indagine epidemiologica eseguita risultano le seguenti connessioni con le seguenti strutture situate nel territorio di Vostra competenza:

Ragione Sociale	Indirizzo e Comune	Pulcini/uova da cova	Numero	Data invio

Questa comunicazione viene fatta ai sensi dell'art. 7 del D.M. 339/2000 che comporta il sequestro cautelativo degli stabilimenti correlati fino a quando ulteriori indagini e verifica dei registri o documentazione di allevamento o di incubazione non abbiano escluso la presenza di S. enteritidis o Typhimurium.

VETERINARIO UFFICIALE

Data

La presente comunicazione dev'essere inviata da parte del veterinario ufficiale al servizio veterinario dell'Assessorato Regionale alla Sanità per gli aspetti di competenza e una ai servizi veterinari della ASL di competenza degli stabilimenti correlati.